



COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

Rep. n. \_06\_

**Scrittura privata soggetta a registrazione in caso di uso relativa  
all'intervento di ripristino argine in sponda sinistra torrente sessera**

**- CUP: D51J25002470002 - CIG: BAD992B4B7.**

Importo contrattuale €. 173.080,76(centosettantatremilaottanta/76).

Da una parte:

- AIMONE LUCIO nato a Borgosesia il 23/03/1958 , in qualità di Sindaco Pro-tempore il quale interviene in questo atto in rappresentanza e per conto del Comune di PRAY (C.F.– P.IVA 00351920020 ) con sede in Via Roma 21 PRAY (BI), che nel proseguo dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "Comune committente" o “committente”;

Dall'altra parte:

- Sig. SCARLATTI UMBERTO nato a Biella il 01/04/1967, che interviene in questo atto in qualità di Legale Rappresentante della Ditta SCARLATTI UMBERTO SAS (P.IVA. 00217910025 con sede legale in Via Dante Alighieri 35 a Vigliano Biellese che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche "Ditta".

**PREMESSO**

- che con determinazione del Servizio Tecnico n. 123 in data 06/03/2026 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere relative ai lavori di cui sopra per un importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 213.000,00 quale quota lavori, dei quali € 20.050,00 a base d'asta ed € 5.950,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che i predetti lavori sono finanziati mediante contributo della Regione Piemonte, giusta Ordinanza Commissariale n. 5/A1800A/1154 del 24/12/2025 per l'importo di €. 300.000,00;
- che lo svolgimento della procedura di gara è stato affidato alla Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Biella;
- che con determina n. 539 del 22/04/2026 della Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Biella, giunta il 27/4/2026, sono stati approvati gli atti relativi alla procedura di affidamento predetta in favore della ditta **Scarlatti Umberto sas**, con sede in Vigliano Biellese, la

quale ditta ha presentato offerta economica con un **ribasso percentuale del 19,28%** rispetto al prezzo posto a base di gara (€ 207.050,00);

- che con determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 202 in data 08/05/2026 i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati definitivamente alla Ditta SCARLATTA UMBERTO SAS con sede a Vigliano Biellese in Via Dante Alighieri n. 23 – Partita IVA: 00217910025 – per un importo di € **173.080,76** (centosettantatremilaottanta/76) al netto del ribasso offerto del 19,28% sull'importo assoggettato al ribasso, oltre IVA 22%;

- che la ditta ha provveduto alla costituzione di polizza fidejussoria n. 2469908 del 11/05/2026 rilasciata da COFACE - Agenzia di Milano – Via Lorenteggio n. 240, relativa al versamento del deposito cauzionale definitivo del valore di € 8654,04 a garanzia degli obblighi contrattuali, giusta SOA depositata agli atti;

- che il Comune di PRAY ai sensi della vigente normativa, ha effettuato d'ufficio i seguenti controlli ed acquisiti i relativi documenti attestanti il possesso in capo all'affidatario dei requisiti generali previsti per la stipula del presente atto e l'assenza di elementi ostativi alla sottoscrizione dello stesso:

a) regolarità contributiva – DURC INPS n. 49346806 in scadenza il 05/06/2026;

- che l'Appaltatore con nota del 19/05/2026 ha comunicato di aver assolto agli adempimenti preliminari in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 90, comma 9 e dell'Allegato XVII del D.lgs. n. 81/2008, così come previsto dall'art.17 del Capitolato Generale d'Appalto e dal Capitolato Speciale d'Appalto;

- che per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia al Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 36/2023;

- che è intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale scrittura privata soggetta a registrazione in caso d'uso la reciproca volontà di obbligarsi;

**ciò premesso, i contraenti sopraindicati convengono e stipulano quanto segue:**

#### ARTICOLO 1 – PREMESSE

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, affida all'operatore economico SCARLATTA UMBERTO SAS con sede in Viagliano Biellese che, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di **INTERVENTO DI RIPRISTINO ARGINE SPONDA SINISTRA TORRENTE SESSERA**”,

**CUP D51J25002470002 - CIG: BAD992B4B7** sulla base dell'offerta prodotta in sede di gara e formulata mediante ribasso sull'importo a base di gara.

L'affidamento comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant'altro necessario per dare i lavori, completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, dal capitolato speciale d'appalto e sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo che l'affidatario dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L'affidatario prende atto che l'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte.

### ARTICOLO 3 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono allegati allo stesso:

- allegato sub "1" l'offerta economica dall'affidatario;
- allegato sub "2" il capitolato speciale d'appalto (art. 18, comma 1, ultimo periodo, del Codice e art. 32, comma 2, dell'allegato I.7, del Codice);
- allegato sub "3" il computo metrico estimativo (art. 18, comma 1, ultimo periodo, del Codice e art. 32, comma 2, dell'allegato I.7, del Codice);
- allegato sub "4" l'elenco dei prezzi unitari (art. 31, dell'allegato I.7, del Codice).

Costituiscono, inoltre, parte integrante del contratto, ancorché formalmente non allegati al medesimo:

- tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo;
- il cronoprogramma dei lavori di cui all'art. 30, dell'allegato I.7, del Codice;
- i piani di sicurezza di cui al Titolo IV, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- la garanzia definitiva di cui agli artt. 53, comma 4 e 117, del Codice pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, da rilasciare nel rispetto dello Schema tipo 1.2 della Sezione I – Garanzie fideiussorie, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193, del 16 settembre 2022, in vigore dal 29 dicembre 2022;
- la polizza assicurativa di cui all'art. 117, comma 10, del Codice, così come previsto dall'art. 32, del Capitolato speciale d'appalto e da rilasciare nel rispetto dello Schema tipo 2.3 della Sezione II – Coperture assicurative, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193, del 16 settembre 2022.

Sono altresì contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare:

1. il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, così come modificato dal d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209;
2. il capitolato generale d'appalto dei lavori di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per quanto vigente e applicabile (di seguito indicato come "Capitolato generale");
3. il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. "Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (di seguito indicato come "T.U. sicurezza").

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

#### ARTICOLO 4 – INTERPRETAZIONE

Si richiamano integralmente le disposizioni di cui all'art. 6, del Capitolato speciale d'appalto.

#### ARTICOLO 5 – CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO

Il corrispettivo dovuto all'esecutore per il pieno e perfetto adempimento dell'appalto è fissato, in complessivi €. 173.080,76 (euro centosettantatremilaottanta/76), di cui €. 5.950,00 per costi della sicurezza, oltre IVA 22%.

Nel rispetto dell'art. 60, commi 1 e 2, lettera a), del Codice, si specifica che, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verificasse una variazione del costo dell'opera, in aumento o diminuzione, superiore al 3 per cento, dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura del novanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzeranno gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater, dell'art. 60, del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16, dell'allegato II.2-bis, del Codice, così come indicato all'art. 28, del Capitolato speciale d'appalto.

#### ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'art. 3, del Capitolato speciale d'appalto, pertanto, l'importo del contratto, come determinato in sede di affidamento, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Il ribasso percentuale offerto dall'esecutore in sede di affidamento si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di

eventuali modifiche al contratto in corso di esecuzione, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 120, del Codice.

#### ARTICOLO 7 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Si richiamano integralmente le disposizioni di cui al CAPO 4, del Capitolato speciale d'appalto.

#### ARTICOLO 8 – DISCIPLINA ECONOMICA

Si richiamano integralmente le disposizioni di cui al CAPO 5, del Capitolato speciale d'appalto.

#### ARTICOLO 9 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'esecutore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'esecutore e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Biella – della notizia di inadempimento della propria controparte (subesecutore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., con accredito sul conto corrente bancario/postale - codice IBAN IT76X0326844920001799219000 acceso presso la Banca Sella SpA - Filiale/Agenzia di Vigliano Biellese.

I soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato sono:

sig. SCARLATA UMBERTO nato a BIELLA, il 01/04/1967 C.F. SCRMRT67D01A859F;

sig. RAMELLA MARIA TERESA nata a BIELLA, il 30/03/1946 C.F. RMLMTR43C70A859H;

Eventuali modifiche comunicate dall'esecutore in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., causa di risoluzione del presente contratto.

La stazione appaltante è esentata da qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti suddetti se disposti in attuazione delle disposizioni suddette.

#### ARTICOLO 10 – SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTI

L'esecutore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti lavorazioni: decespugliamenti, demolizioni e rimozioni, scavi e movimento terra, esecuzione scogliere, opere in cls e ca, inerbimenti, esecuzione ancoraggi

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'esecutore circa le prestazioni da subappaltare, la stazione appaltante dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti indicati nella determina a contrarre e ripresi nella lettera di invito all'art. 8 e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'art. 119, del Codice.

Ai sensi dell'art. 119, comma 5, del Codice, l'esecutore trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II – DELL'APPALTO, del Codice e il possesso dei requisiti di cui all'art. 100, del Codice e di quelli previsti nella lettera di invito. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite il FVOE 2.0. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con micro, piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera o), dell'allegato I.1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2-bis, del Codice nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dall'art. 14, dell'allegato II.2, del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60, comma 2, del Codice.

Ai sensi dell'art. 119, comma 16, del Codice, l'esecutore se si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359, del Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano

giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la stazione appaltante non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, la stazione appaltante procederà a richiedere all'esecutore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando a tale scopo un termine perentorio, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, ultimo periodo, del Codice, l'esecutore è, altresì, obbligato ad acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

Ai sensi dell'art. 119, comma 6, del Codice, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'esecutore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), dell'art. 119, del Codice, l'esecutore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

Ai sensi dell'art. 119, comma 7, ultimo periodo, del Codice, resta inteso che - prima di procedere al pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto - la stazione appaltante acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità dell'esecutore e del subappaltatore.

L'esecutore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla stazione appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Ai sensi dell'art. 119, comma 10, del Codice, l'esecutore sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II – DELL'APPALTO, del Codice.

La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e del sub-contraente e i pagamenti verranno effettuati all'esecutore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore e del sub-contraente solo nelle ipotesi indicate dall'art. 119, comma 11, del Codice.

L'esecutore si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore e del sub-contraente, dimostrazione del bonifico avvenuto nel rispetto delle regole sulla tracciabilità dei pagamenti.

Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'esecutore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'affidamento. L'esecutore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'esecutore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'esecutore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli subcontratti di cui all'art. 119, comma 2, del Codice che non configurano subappalto, deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei subcontratti, i seguenti dati:

- il nome del subcontraente;
- l'importo del subcontratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'esecutore deve inoltre comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.

L'esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dalla stazione appaltante inadempimenti, da parte del

subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse della stazione appaltante. In tal caso l'esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della stazione appaltante, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 119, del Codice.

L'esecutore, anche con riferimento al subappalto, si impegna al rispetto delle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il direttore dei lavori dovrà verificare il rispetto degli obblighi dell'esecutore, del subappaltatore e del subcontraente.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

#### ARTICOLO 11 – GARANZIA DEFINITIVA

Nel rispetto dell'art. 31, del Capitolato speciale d'appalto, l'esecutore, a garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, ha depositato la garanzia definitiva in ragione di euro 8.654,04 pari al 5% dell'importo contrattuale (al netto dell'IVA). Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 e gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2, del Codice.

La garanzia definitiva n. 2469908 è stata rilasciata dalla COFACE Filiale di Milano in data 11/05/2026, nel rispetto dello Schema tipo 1.2 della Sezione I – Garanzie fideiussorie, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193, del 16 settembre 2022.

La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penalità.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà sulla base delle disposizioni di cui all'art. 117, comma 8, del Codice.

#### ARTICOLO 12 – POLIZZA DI ASSICURAZIONE

Ai sensi dell'art. 32, del Capitolato speciale d'appalto, l'esecutore ha prodotto la polizza assicurativa n. 450325637 emessa – nel rispetto dello Schema tipo 2.3 della Sezione II – Coperture assicurative, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193, del 16 settembre 2022 – dalla ASSICURAZIONI GENERALI Agenzia di Biella (733) in data 31/12/2025 e con scadenza 31/12/2026, quale garanzia per tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dell'opera, per una somma assicurata:

- per le opere oggetto del contratto: pari all'importo del contratto;
- per la responsabilità civile verso terzi: euro 500.000,00 (euro cinquecentomila).

#### ARTICOLO 13 – TERMINI PER L'INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, del Capitolato speciale d'appalto, il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi secondo quanto previsto nel cronoprogramma.

La consegna dei lavori andrà effettuata nel rispetto dell'art.13, del Capitolato speciale d'appalto.

L'appaltatore è obbligato a rispettare l'esecuzione della lavorazioni secondo quanto disposto dal cronoprogramma di cui all'art. 30, dell'allegato I.7, del Codice, allegato al progetto esecutivo.

Nel rispetto dell'art. 19, del Capitolato speciale d'appalto l'esecutore, prima dell'inizio dei lavori, predispone e consegna al direttore dei lavori un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui sopra, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Nel rispetto dell'art. 119, comma 7, penultimo periodo, del Codice, l'esecutore e, per suo tramite, i subappaltatori devono trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del Piano Operativo di Sicurezza.

#### ARTICOLO 14 – PENALE PER I RITARDI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, del Capitolato speciale d'appalto nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori è applicata una penale in misura giornaliera pari all'1,0 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

Per le ulteriori penali da applicare nel corso di esecuzione delle prestazioni contrattuali, si richiamano integralmente le altre disposizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto.

Nel rispetto dell'art. 126, comma 1, del Codice la misura complessiva delle penali non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci percento) dell'importo contrattuale, pena la facoltà per la stazione appaltante di risolvere il contratto in danno dell'esecutore ai sensi dell'art. 122, del Codice.

L'applicazione di penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi imputabili all'esecutore.

#### ARTICOLO 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 119, comma 1, del Codice l'esecutore esegue in proprio le opere e i lavori, compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), del Codice la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

#### ARTICOLO 16 – ESECUZIONE O COMPLETAMENTO DEI LAVORI NEL CASO DI PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON L'ESECUTORE

Si richiamano integralmente le disposizioni di cui all'art. 124, del Codice.

#### ARTICOLO 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 122, del Codice, nonché nei casi previsti dal Capitolato speciale d'appalto.

Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della stazione appaltante.

#### ARTICOLO 18 – RECESSO DAL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 123, del Codice, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto.

#### ARTICOLO 19 – SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

In caso di sospensione dei lavori e di ripresa, si applicano le disposizioni di cui all'art. 121, del Codice e agli artt. 16 e 17, del Capitolato speciale d'appalto.

In caso di proroga del termine di ultimazione dei lavori, si applicano le disposizioni di cui all'art. 121, comma 8, del Codice e all'art. 15, del Capitolato speciale d'appalto.

#### ARTICOLO 20 – ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE – CONTESTAZIONI E RISERVE

Fatta salva l'applicazione delle procedure di accordo bonario e della transazione previste dagli artt. 210 e 212, del Codice, tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite alla cognizione della

competente Autorità Giurisdizionale Ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale, di cui all'art. 213, del Codice.

Il Foro competente è sin d'ora individuato in quello di Biella.

Per le contestazioni in corso di esecuzione e per le riserve contabili, si applicano le disposizioni di cui all'art. 46, del Capitolato speciale d'appalto.

#### ARTICOLO 21 – OBBLIGHI DELL'ESECUTORE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

In merito all'applicazione del contratto collettivo nazionale da applicare al personale dipendente si richiama integralmente quanto indicato nelle premesse.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la conferma del RUP del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

#### ARTICOLO 22 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'ESECUTORE

Oltre a quanto previsto nel presente contratto e nel piano di sicurezza e di coordinamento sono a carico dell'esecutore gli oneri e gli obblighi di cui al Capitolato speciale d'appalto, con particolare riferimento all'art. 58.

#### ARTICOLO 23 – DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE

Si richiamano integralmente le disposizioni del Capitolato speciale d'appalto, con particolare riferimento agli artt. 10, commi 3 e 4, 38 e al CAPO 12.

## ARTICOLO 24 – GESTIONE DEI SINISTRI

Per la gestione dei sinistri si applica l'art. 52, del Capitolato speciale d'appalto.

## ARTICOLO 25 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE

Per le spese contrattuali, le imposte e le tasse, si richiamano integralmente le disposizioni di cui all'art. 67, del Capitolato speciale d'appalto.

## ARTICOLO 26 – DOMICILIO DELL'ESECUTORE

Ai sensi e ad ogni effetto previsto all'art. 10, del Capitolato speciale d'appalto, l'esecutore dichiara di avere domicilio fiscale a Vigliano Biellese in via Dante Alighieri n. 35.

Ai sensi dell'art. 29, del Codice, le parti danno atto che tutte le intimazioni; le assegnazioni di termini; le comunicazioni formali; ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto e, se del caso, anche gli scambi di altre informazioni tra stazione appaltante ed esecutore, avverranno contestualmente e per ogni comunicazione: a mezzo di PEC/ ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- per la Stazione Appaltante: [pray@pec.ptbiellese.it](mailto:pray@pec.ptbiellese.it);

- per l'esecutore: [scarlattaumbertosas.bi00@infopec.cassaedile.it](mailto:scarlattaumbertosas.bi00@infopec.cassaedile.it).

## ARTICOLO 27 – CONTROLLI E PROVE

Si richiamano integralmente tutte le disposizioni previste dagli articoli del Capitolato speciale d'appalto che prevedono prove e controlli ai fini della regolare esecuzione dei lavori.

## ARTICOLO 28 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Nel rispetto dell'art. 50, comma 7, del Codice il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di 3 mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Si richiamano integralmente tutte le disposizioni previste dagli artt. 54 e 55, del Capitolato speciale d'appalto e dall'allegato II.14, del Codice.

## ARTICOLO 29 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E PARTICOLARI ALL'APPALTO

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto, nel Codice, nel Capitolato generale per quanto vigente, nel T.U. sicurezza.

Ai sensi dell'art. 12, del Codice per quanto non espressamente previsto dal Codice:

- alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
- alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del Codice civile.

#### ARTICOLO 30 – CLAUSOLA FISCALE

Il presente atto, relativo a prestazioni soggette ad IVA, è da registrare soltanto in caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, punto II, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

#### ARTICOLO 31 – FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente atto consta di 14 pagine (quattordici), viene sottoscritto digitalmente dalle parti e sarà efficace dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale.

Pray, 19/05/2026

*Il legale rappresentante del Comune di Pray*

*Il Sindaco Aimone Lucio*

Il documento è firmato digitalmente  
ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme  
collegate e sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa.

*L'esecutore*

*Legale Rappresentante della ditta Scarlatta Umberto sas*

*Scarlatta Umberto*

Il documento è firmato digitalmente  
ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme  
collegate e sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa.